

della Commissione della Legislazione
sul messaggio 15 giugno 1954 concernente l'abrogazione e la sostituzione
di alcuni articoli della legge organica giudiziaria civile e penale.

(del 18 settembre 1954)

La legge organica civile e penale è stata modificata con novella
legislativa 24 novembre 1953.

È prematuro il tempo per esprimere un giudizio valido sulla effi-
cacia della riforma.

Appare oggi però, lo si può affermare con tranquilla coscienza, con
chiarezza ancora maggiore, se è lecito il dirlo, la necessità della votata
riforma intesa a potenziare il funzionamento della giustizia civile nel
nostro paese.

Si deve attendere quindi con mente fiduciosa la esperienza in corso
di attuazione a volgere le cure alle nuove opere che attendono il colpo di
scalpello del legislatore.

La Commissione sa, e già ha dato atto al Consiglio di Stato, con rap-
porto 12 novembre 1953, che sono in corso gli studi per la riforma della ma-
gistratura penale, nel quadro della legge organica giudiziaria civile e pe-
nale.

La Commissione attende con interesse la conclusione di questi studi, al fine
di sapere rettamente potenziato il funzionamento anche della magistratura
penale, e conclusi così, in un ciclo di studi relativamente breve, i comples-
si lavori attorno all'assetto della giustizia civile e penale del nostro pae-
se.

Il messaggio 15 giugno 1954 del Consiglio di Stato, del quale deve occuparsi
la Sovrana Rappresentanza, riflette una ulteriore modifica della legge orga-
nica giudiziaria civile e penale.

La modifica fa seguito, in parte quale utile e organica conseguenza, alla no-
vella legislativa 24 novembre 1953.

È in parte conclusione logica e necessaria alla riforma costituzionale 9 mag-
gio 1954, che rende possibile la introduzione, per legge, del limite di età
per i magistrati.

In parte ancora è dovuta alla legge 8 marzo 1954 relativa al nuovo istituto del Tribunale fiscale.

E, ultima conseguenza, è la necessità di adeguatamente risolvere il problema relativo al collocamento a riposo di quei magistrati che hanno raggiunto il limite di età, e non sono al beneficio di una pensione o di una cassa risparmio.

La Commissione dando atto così che nessun problema risolto, nel quadro di questa riforma, è essenzialmente nuovo, ma che tutti trovano la loro ragione di giudizio e di soluzione nelle leggi dianzi votate e qui citate, per amore di chiarezza, ritiene di dover limitarsi a fissare i seguenti punti :

- 1) Le riforme che toccano il Tribunale di appello sono di ordine interno e non di notevole rilievo, fatta eccezione per la disposizione secondo la quale il presidente e il vicepresidente del Tribunale sono designati per due anni, dal Gran Consiglio, in ossequio alla pratica vigente presso le istanze giudiziarie federali.

La Commissione fa adesione a questa riforma, ravvisando in essa ottime ragioni di ordine politico e sociale.

- 2) La riforma dell'art.45 della Costituzione cantonale, approvata dal popolo nei comizi del 9 maggio u.s. consente la introduzione, nella legge, del limite di età per i magistrati, che l'art.69 si fa un dovere di precisare nella persona dei giudici del Tribunale di appello, dei Pretori, dei Procuratori Pubblici, dei Giudici Istruttori, del Magistrato dei minorenni. La legge precisa che la norma è applicabile anche ai giudici di pace. Appare superflua una ulteriore discussione, sul principio, ormai accolto dal popolo. Nè sembra che il limite di età proposto, di 70 anni, offra il fianco a valid critica. Si identifica esso col limite proposto dalla mozione dei capigruppo. il 28 dicembre 1953, mozione che ha dato avvio alla citata riforma, ed è condiviso dalla Commissione, come ragionevole punto di arrivo nella pubblica magistratura, per chi ha rivestito, per lunga serie di anni alte e delicate funzioni giudiziarie nella vita del paese.

- 3) Le disposizioni della legge 8 marzo 1954 relativa al nuovo istituto del Tribunale fiscale vengono incorporate nella legge giudiziaria civile e penale.

Nulla di mutato nella sostanza, salvo, ripetersi, l'abrogazione della legge speciale e l'assunzione delle norme relative a questo istituto, nel più grande quadro della legge organica giudiziaria civile e penale. La Commissione acconsente nel pensiero del Consiglio di Stato onde ovviare alle difficoltà, sempre più evidenti, che offre una selva troppo folta di leggi speciali.

- 4) La Commissione, accogliendo il principio di concedere una indennità ai magistrati, che avendo compiuto almeno 30 anni di attività e cessando, per legge, dalle loro funzioni, non sono al beneficio di una pensione o di una cassa risparmio, ha ritenuto di portare al 40% dell'ultimo onorario percepito questa indennità.

È stata in ciò guidata dal pensiero di consentire una più tranquilla e dignitosa quiescenza a chi, per lunga serie di anni, molto ha dato con intelligenza, dignità e intelletto d'amore alla vita del paese.

- 5) La Commissione della Legislazione, per le premesse considerazioni, propone l'accoglimento del progetto di legge in esame.

Per la Commissione della Legislazione :

Lafranchi, relatore
Agustoni
Bernasconi, con riserva
Borella
Censi
Perucchini
Riva
Stefani